

TI_GERICHTE 30.2008.199 vom 22. August 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2008.199

FR: TI_GERICHTE 30.2008.199 du 22 août 2008

IT: TI_GERICHTE 30.2008.199 del 22 agosto 2008

Erwägungen

E. 1

svoltava a destra per immettersi su via _____. Nell'effettuare tale manovra non si sincerava del sopraggiungere del ciclista _____ il quale circolava regolarmente a destra della carreggiata. _____ non riuscendo ad arrestarsi andava a collidere con la ruota anteriore contro la fiancata destra del veicolo RI 1.■;

che il ricorrente contesta di aver ■tagliato la strada al velocipede■, asserendo che al momento dell'■impatto il suo veicolo era ancora diritto sulla carreggiata. A suo avviso, egli si sarebbe comportato nel pieno rispetto delle norme della circolazione, mentre sarebbe stato il comportamento del ciclista a cagionare l'■incidente: in effetti questi non avrebbe prestato la dovuta attenzione al traffico ed avrebbe continuato a circolare a velocità sostenuta nonostante davanti a lui vi fosse un'■automobile in procinto di effettuare una manovra di svolta. Infine l'■opponente ha tenuto a precisare come il signor _____ fosse sotto l'■influsso di bevande alcoliche (cfr. ricorso);

che dagli esami del laboratorio bioanalitico di _____ sui campioni di sangue prelevati al ciclista è emerso che questi al momento dell'■impatto aveva una concentrazione di alcool tra lo 0.24 g/kg ed lo 0.48 g/kg (cfr. rapporto di constatazione 16 giugno 2008);

che il teste _____ ha così descritto i fatti:■Tornato con lo sguardo sulla corsia alla mia sinistra vedevo di nuovo la Ford che, a velocità ridotta, allargava leggermente la sua traiettoria e segnalava con la freccia di dover svoltare alla sua sinistra per entrare in via _____. Nello stesso istante ho visto il ciclista che viaggiava nella medesima direzione dell'■auto, sulla destra di quest'■ultima. Il ciclista, accorgendosi all'■ultimo momento della manovra dell'■automobilista, cercava di evitare la collisione frenando ed aiutandosi con i piedi. La collisione è avvenuta tra la parte anteriore della bicicletta e la fiancata destra della Ford. Il ciclista è poi caduto a terra dopo aver oltrepassato la vettura. Voglio precisare che la velocità della bicicletta era sensibilmente superiore di quella dell'■autovettura.■(cfr. suo verbale d'■interrogatorio del 14 maggio 2008);

che il 10 giugno 2008 il teste _____, sempre di fronte agli inquirenti, ha precisato:■Faccio infatti rilevare che la vettura Ford a velocità ridotta allargava leggermente la sua traiettoria verso sinistra e segnalava con la freccia di voler svoltare alla sua destra per entrare in via _____.■(cfr. suo verbale di interrogatorio 10 giugno 2008);

che da quanto precede è incontestabile che il ricorrente, nell'effettuare la sua manovra di svolta a destra per immettersi sulla strada secondaria, si sia avantutto spostato sulla parte sinistra della sua carreggiata, così da poter in un secondo tempo meglio imboccare la via prescelta. Così facendo egli ha effettuato un'operazione non sempre interpretabile di primo acchito per chi segue e che impone, rispetto alla normale svolta a destra durante la quale il

veicolo viene mantenuto sempre sul lato destro della corsia, maggiore cautela rispetto agli altri utenti della strada, compresi quelli che provengono da dietro;

che pure assodato è il fatto che la velocità dell'automobile fosse a quel momento bassa e che in precedenza esso aveva superato la bicicletta procedendo a velocità ridotta;

che non va infine dimenticato che quel tratto la strada - nella direzione di marcia dei due protagonisti - è in discesa, fatto che consente anche alle biciclette di circolare a velocità più elevate rispetto alla pianura;

che in simili circostanze il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione la possibilità che spostandosi a sinistra per poi svoltare a destra avrebbe lasciato uno spazio alla bici, che lo stava seguendo e che aveva appena superato, tale da consentirle di passare sulla destra, per cui prima di effettuare il cambiamento di direzione avrebbe dovuto accertarsi che ciò non avrebbe comportato un pericolo per quest'ultima;

che, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che circola lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per permettere ad un altro utente della strada di superarlo da quel lato, deve, se vuole voltare a destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà con un veicolo che lo segue (DTF 97 IV 34);

che nel caso concreto la manovra del ricorrente è stata effettuata in spregio a queste disposizioni. Essa appare ancor più azzardata se si tiene conto del fatto che la presenza della bicicletta non poteva passare inosservata, ritenuto che egli l'aveva superata qualche secondo prima;

che eventuali colpe del ciclista non portano ad escludere la punibilità del signor RI 1, poiché è principio base nel diritto penale che ognuno debba rispondere per i propri errori;

che per tutto quanto precede, le argomentazioni del precedente non possono dunque trovare spazio;

che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 13 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il giudice:

La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

E. 2

La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

E. 3

Intimazione a: Il giudice:

La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.